

Legge federale che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera

del 5 ottobre 2007

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l'articolo 54 della Costituzione federale¹;

visto il messaggio del Consiglio federale del 28 febbraio 2007²,

decreta:

Art. 1 Scopo

La Confederazione può promuovere l'insediamento sostenibile e a lungo termine di imprese estere in Svizzera. Sulla base di un programma di marketing può prendere misure a tal fine, sola o congiuntamente con Cantoni o terzi.

Art. 2 Misure

¹ Fra le misure rientrano in particolare:

- a. pubblicazioni;
- b. seminari per investitori e altre manifestazioni promozionali;
- c. attività di marketing in fiere specializzate e relazioni pubbliche;
- d. informazioni a singole imprese.

² La Confederazione segue l'evoluzione dei principali mercati esteri e dei gruppi bersaglio. Mette a disposizione dei Cantoni i risultati delle sue osservazioni.

³ La Confederazione e i Cantoni coordinano le loro rispettive misure.

Art. 3 Mandato

¹ Il Dipartimento federale dell'economia può delegare la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera a uno o più terzi (mandatari). Tale mandato è assegnato mediante una convenzione di prestazioni, di diritto pubblico.

¹ RS 101

² FF 2007 2029

² La convenzione di prestazioni può essere conclusa per quattro anni al massimo. Per determinarne la durata il DFE tiene conto in particolare delle esigenze di pianificazione del mandatario.

Art. 4 Indennità e aiuti finanziari

¹ Per adempiere la convenzione di prestazioni sono accordati al mandatario indennità e aiuti finanziari nei limiti dei crediti stanziati.

² Per quanto la presente legge non disponga altrimenti, la legge del 5 ottobre 1990³ sui sussidi è applicabile.

Art. 5 Obblighi del mandatario

¹ Il mandatario è tenuto a:

- a. gestire la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera in modo appropriato, conveniente sotto il profilo dei costi e con spese e oneri amministrativi minimi;
- b. prendere in considerazione l'offerta economicamente più vantaggiosa nella scelta delle misure;
- c. attuare le misure di stretta intesa con i servizi cantonali e le organizzazioni federali che operano in settori analoghi, in particolare nel settore della promozione della Svizzera;
- d. prevedere un sistema di valutazione.

² Il DFE stabilisce nella convenzione di prestazioni tutti gli altri pertinenti obblighi del mandatario.

Art. 6 Tutela giurisdizionale

¹ Il Tribunale amministrativo federale giudica su azione le controversie concernenti le convenzioni di prestazioni.

² Per il resto si applicano le disposizioni generali sull'amministrazione della giustizia federale.

Art. 7 Finanziamento

L'Assemblea federale stabilisce ogni quattro anni, con decreto federale semplice, l'importo massimo per la promozione dell'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera secondo la presente legge.

Art. 8 Diritto previgente: abrogazione

La legge federale del 16 dicembre 2005⁴ che promuove l'informazione riguardante la piazza imprenditoriale svizzera è abrogata.

³ RS 616.1

⁴ RU 2006 1273

Art. 9 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Sempreché il termine di referendum scada inutilizzato, la presente legge entra in vigore il 1° gennaio 2008. Altrimenti, l'entrata in vigore è determinata dal Consiglio federale.

Consiglio nazionale, 5 ottobre 2007

La presidente: Christine Egerszegi-Obrist
Il segretario: Ueli Anliker

Consiglio degli Stati, 5 ottobre 2007

Il presidente: Peter Bieri
Il segretario: Christoph Lanz

Data di pubblicazione: 16 ottobre 2007⁵

Termine di referendum: 24 gennaio 2008

